



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI RIPOSTO

www.guardiacostiera.gov.it/riposto - telefono: 095 931 862

ORDINANZA 04/2020

INTERDIZIONE TRATTO DI BANCHINA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

- Visti gli articoli 17, 30, 62 ed 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, e l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione - Parte Marittima - approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, nr.328, con riferimento alle attribuzioni del Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo;
- Vista la propria Ordinanza n. 14/2015 del 16.06.2015 nella sua versione aggiornata;
- Vista la segnalazione effettuata via brevi dal C.te della M/n San Martino iscritta al n. 9145 dei RR.NN.MM. e GG. di Venezia, ormeggiata presso la banchina Costanzo, con la quale ci informava che, a seguito degli avversi fenomeni meteorologici fra il giorno 25 e 26 Marzo 2020, aveva cagionato danni alla banchina;
- Visto il rapporto di servizio redatto in data 26.03.2020 dal personale militare dipendente da questo Comando dal quale si evince la presenza di un potenziale pericolo per la pubblica incolumità nel tratto iniziale della cd. "banchina Costanzo" dovuto allo spostamento del basolato di ciglio banchina;
- Ritenuto necessario prevenire il verificarsi di possibili incidenti che possano compromettere la salvaguardia della pubblica incolumità nonché salvaguardare la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

R E N D E N O T O

Che a seguito degli eventi atmosferici dei giorni 25 e 26 marzo 2020, i quali hanno causato l'urto in banchina di una unità ormeggiata, il tratto iniziale della banchina denominata "Marò G. Costanzo" del porto di Riposto, risulta danneggiata per circa 8 metri di lunghezza ed 1 metro di estensione dal ciglio (vedasi allegato).

O R D I N A

Art. 1

Con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, l'area individuata nel Rende Noto è dichiarata luogo pericoloso e per questo interdetta al pubblico accesso ed utilizzo.

Pertanto, sono vietati il transito pedonale, veicolare e l'ormeggio di qualsiasi unità nonché ogni altra azione che possa recare pericolo alla pubblica incolumità

Art. 2

Non sono soggetti al divieto di cui all'articolo 1 il personale ed i mezzi della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, nonché il personale ed i mezzi di soccorso e di emergenza in genere, in ragione del proprio ufficio.

Art. 3

I trasgressori delle disposizioni impartite con la presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa specifica violazione, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza è pubblicata sul sito internet del Comando ai fini dell'assolvimento della pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della Legge nr. 69/2009.

Riposto, 26 marzo 2020

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E
COMANDANTE DEL PORTO DI RIPOSTO

T.V. (CP) Anthea CAMPANELLA

*Documento firmato digitalmente
(D.Lgs.nr.82/2005)*

Zona interdetta del Porto di Riposto

